

## REGOLAMENTO (CEE) N. 887/92 DELLA COMMISSIONE

dell'8 aprile 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3665/87 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6 e l'articolo 24, nonché le analoghe disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni di mercato per i prodotti agricoli,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il relativo importo<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma e paragrafo 3, nonché le analoghe disposizioni degli altri regolamenti recanti norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli,considerando che a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1615/90<sup>(5)</sup>, la prova dell'immissione in consumo in un paese terzo dev'essere fornita mediante presentazione del documento doganale;

considerando che le società specializzate sul piano internazionale in materia di controllo e sorveglianza sono intermediari accreditati e riconosciuti nel commercio internazionale; che è opportuno facilitare agli esportatori comunitari il conseguimento delle prove di immissione in consumo in un paese terzo; che, ai fini di un trattamento armonizzato degli esportatori comunitari, è necessario prevedere un riconoscimento, a livello comunitario, delle società di controllo e di sorveglianza abilitate a rilasciare attestati dell'avvenuto espletamento delle formalità di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87;

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.<sup>(4)</sup> GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 33.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87 è sostituito dal seguente:

\* *Articolo 18*

1. La prova dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo è costituita, a scelta dell'esportatore, dalla presentazione di uno dei documenti seguenti:

- a) il documento doganale o una copia o fotocopia; tale copia o fotocopia deve essere certificata conforme dall'organismo che ha vidimato il documento originale oppure dai servizi ufficiali del paese terzo interessato o di uno degli Stati membri nel paese terzo interessato, ovvero da un organismo incaricato del pagamento della restituzione;
- b) l'attestato di scarico e di immissione in consumo compilato da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza, riconosciuta dalla Commissione secondo la procedura di cui al paragrafo 4. L'attestato reca la data e il numero del documento doganale di immissione in consumo.

2. Se l'esportatore non può ottenere il documento scelto conformemente al paragrafo 1, lettera a) o b), pur essendosi fatto parte diligente per ottenerlo, o se sussistono dubbi circa l'autenticità del documento esibito, la prova dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo si considera adottata con la presentazione di uno o più dei documenti seguenti:

- a) copia del documento di scarico emesso o vidimato nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione;
- b) attestato di scarico rilasciato da un servizio ufficiale di uno degli Stati membri, stabilito nel paese di destinazione o competente per quest'ultimo, che certifichi inoltre che il prodotto ha lasciato la zona portuale o almeno che, a quanto consta il prodotto non è stato nuovamente caricato ai fini della riesportazione;